



Regolamento del Sistema Museale Universitario senese

(Emanato con D.R. n. 2275/2008-09 del 25 settembre 2009, pubblicato nel B.U. n. 83. Sostituisce integralmente il Regolamento emanato con D.R. n. 272 del 29 novembre 2007, pubblicato nel B.U. n. 72 e modificato con D.R. n. 1574 del 26 settembre 2011, pubblicato nel B.U. n. 95)

Art. 1 – Finalità

1. Presso l'Università degli Studi di Siena è istituito, il Sistema Museale Universitario Senese, (d'ora in poi SIMUS) al fine di sostenere e coordinare il patrimonio storico-culturale dell'Ateneo, inteso quale insieme delle realtà di interesse storico, artistico, scientifico, archeologico, naturalistico, nonché degli archivi e singoli documenti di interesse storico dell'Università.

Art. 2 –Attività

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'Art. 1, il SIMUS:

- a) favorisce la salvaguardia del patrimonio universitario storico, artistico, scientifico, archeologico, naturalistico;
- b) favorisce e cura l'individuazione, la valorizzazione e l'eventuale acquisizione di materiale storico presente nelle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, oltre che in altre realtà museali nazionali o internazionali, e riconducibile alla storia plurisecolare dell'Ateneo senese;
- c) promuove e cura le attività di conservazione del patrimonio universitario di cui alla lettera a) ;
- d) definisce e promuove i criteri per i programmi di catalogazione delle collezioni in accordo con l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, secondo la normativa vigente;
- e) promuove la produzione di cataloghi e di altre pubblicazioni sia scientifiche che divulgative;
- f) promuove e coordina l'attività espositiva, sia permanente che temporanea, finalizzata anche alla ricerca scientifica, all'attività didattica e alla formazione superiore;
- g) promuove e coordina la partecipazione dell'Università a progetti museologici locali, regionali, nazionali e internazionali, curando i rapporti con soggetti esterni all'Ateneo.
- h) promuove e coordina l'attività didattica mirata alla diffusione della conoscenza del patrimonio museale di Ateneo e rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;
- i) nei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dalla normativa di Ateneo, può proporre la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché promuovere collaborazioni esterne, consulenze, partecipazioni a progetti o attività culturali e formative promosse da terzi;
- j) promuove la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle strutture del SIMUS in conformità al piano di formazione d'Ateneo;
- k) relaziona periodicamente al Rettore sull'attività svolta ed informa preventivamente gli organi di governo d'Ateneo sulle iniziative di interesse generale dell'Università.

2. La sede del SIMUS è stabilita con provvedimento rettorale su proposta del Comitato di cui all'art. 7.

Art. 3 – Realtà museali aderenti al SIMUS

1. Le collezioni o raccolte di interesse storico, artistico, scientifico, archeologico, naturalistico, presenti in strutture didattiche o scientifiche di Ateneo, organizzate in idonee entità museali, possono aderire al SIMUS per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consiglio della struttura di riferimento, acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico del SIMUS, e previa definizione – fra il SIMUS e le strutture interessate – delle modalità di coordinamento.

2. Aderiscono al SIMUS le realtà museali di cui all'Allegato A.



Art. 4 – Risorse

1. I fondi assegnati alle singole realtà museali sono gestiti dalla struttura costituita in centro di spesa a cui ogni singola entità museale afferisce.
2. Le risorse attribuite al SIMUS per le finalità di cui all'art. 1, sono gestite da una delle strutture a cui afferiscono le entità museali designata dal Comitato tecnico scientifico previo consenso della struttura interessata, la quale garantirà anche il supporto per le eventuali esigenze amministrative.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi del SIMUS:
 - il Presidente
 - il Comitato tecnico scientifico.

Art. 6 – Il Presidente

1. Il Presidente del SIMUS
 - a) è nominato dal Rettore su proposta del Comitato tecnico scientifico;
 - b) dura in carica quattro anni e può essere confermato per una sola volta;
 - c) convoca e presiede il Comitato tecnico scientifico e ne attua le decisioni;
 - d) rappresenta il SIMUS in organismi locali, nazionali e internazionali.
 - e) organizza e promuove con il Comitato tecnico scientifico le attività del SIMUS;
 - f) cura la relazione periodica di cui all'art. 2, lettera k), da trasmettere al Rettore;
 - g) cura i rapporti con i responsabili degli Uffici dell'Amministrazione centrale e con gli Organi d'Ateneo;
 - h) svolge ogni altra azione necessaria alla realizzazione dei programmi di attività definiti dal Comitato tecnico scientifico.

Art. 7 – Il Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato tecnico scientifico è costituito dal Presidente del SIMUS, che lo presiede, da un rappresentante per ogni entità museale, designato secondo quanto previsto dalla rispettiva disciplina interna.
2. Nella prima riunione, presieduta dal membro più anziano, il Comitato tecnico scientifico provvederà a scegliere, tra i suoi componenti, un soggetto da proporre al Rettore per la nomina a Presidente del SIMUS.
3. Il Comitato tecnico scientifico ha il compito di:
 - a) definire i programmi annuali e le linee generali di sviluppo del SIMUS;
 - b) definire i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al SIMUS;
 - c) formulare proposte per l'assegnazione delle risorse destinate alle strutture museali nonché di quelle da attribuire per le finalità del SIMUS;
 - d) proporre progetti, contratti e convenzioni a carattere, locale, regionale, nazionale e internazionale nelle materie di competenza.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dalla normativa di Ateneo e dalla normativa specifica in materia.
2. La tabella di cui all'Allegato A al presente regolamento è aggiornata periodicamente con apposito provvedimento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data del relativo provvedimento di emanazione.



Allegato A

Realtà museali aderenti al SIMUS

| <i>Realtà museali</i> | <i>Strutture di riferimento</i> |
|--|---|
| Archivio e Percorso storico di Ateneo | Direzione amministrativa – Ufficio Archivio Storico |
| Collezioni del Centro Servizi di Ateneo per la Tutela e la Valorizzazione dell'Antico Patrimonio scientifico senese (CUTVAP) | Centro Servizi di Ateneo per la Tutela e la Valorizzazione dell'Antico Patrimonio scientifico senese (CUTVAP) |
| Collezioni delle sezioni di Preistoria, Archeologia Classica e Archeologia Medievale | Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti |
| Museo Botanico | Dipartimento di Scienze Ambientali |
| Museo anatomico "Leonetto Comparini" | Dipartimento di Scienze Biomediche |
| Museo Nazionale dell'Antartide Sezione di Scienze della Terra | Centro Interuniversitario per il Museo Nazionale dell'Antartide |
| Museo di Scienze della Terra | Dipartimento di Scienze della Terra |
| Collezione di strumentaria storico-scientifica | Dipartimento di Fisica |